



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Consiglio di Corso di Studio di Ingegneria Edile-Architettura

Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 14.00 presso la sala riunioni di via Venezia 1, primo piano, si è tenuto il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni (Nuove scadenze domanda di laurea);
- 2) Contingente Marco Polo (a ratifica);
- 3) Riconoscimento automatico CFU;
- 4) Modifica regolamento;
- 5) Rifiuto/Acettazione del voto;

1) il presidente comunica che:

-sono state fissate nuove scadenze per la presentazione della domanda di laurea;

- sono in fase di attivazione scambi con la Guangzhou University (Cina): sarà possibile per gli studenti IEA frequentare i corsi della facoltà di Architettura presso quella università.

Il presidente informa inoltre di un incontro avuto dal prof. Narne con Renzo Piano, per continuare ad ottenere la borsa da destinare ad uno studente IEA per poter compiere un tirocinio presso lo studio di Parigi. Sono inoltre in atto incontri del GAV con le parti sociali, sia gli Ordini professionali, che le aziende.

2) Viene portata a ratifica l'approvazione del contingente Marco Polo, che come tutti gli anni è pari ad uno:

3) il presidente illustra la nuova modalità istituita per tutti i corsi di laurea di riconoscimento automatico del CFU acquisiti sulla piattaforma UNIWEB degli studenti. Per questo, in fase di caricamento del piano di studi (che nonostante sia unico va comunque presentato) in automatico verranno riconosciuti i relativi CFU. I rappresentanti degli studenti chiedono, nel caso di trasferimenti da altri atenei cosa succeda in fase di riconoscimento: il presidente si riserva di fare un quesito alla Segreteria Studenti di Ingegneria.

4) Viene discusse e proposte le seguenti modifiche ad alcuni articoli del regolamento del CdS:

Art. 2 — Ammissione

Al posto di

3 - Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.

La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test e sulla base del voto di maturità e del percorso scolastico .

si propone

3 – Per l'ammissione al corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura gli aspiranti devono sostenere una prova di ammissione, e collocarsi utilmente in graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'Università e della Ricerca. La formulazione della graduatoria di merito per l'ammissione al Corso di laurea magistrale avverrà secondo le disposizioni stabilite

annualmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e rese note attraverso l'Avviso per l'ammissione.

Visto che ogni anno è il Ministero a dare tali disposizioni.

Inoltre, sempre al comma 3 quando si recita:

“Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA i candidati devono ottenere nel test un punteggio minimo fissato annualmente dal Dipartimento di riferimento del corso di studio su proposta del CCLM.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLM, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.

La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM”

anche in questo caso si propone

“Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA i candidati devono ottenere nel test un punteggio minimo fissato annualmente dal Ministero.

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale il Ministero, le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.”

Per quanto riguarda la prova di ammissione in più sedi e periodi anche questo viene regolato dal Ministero, per cui cancellerei la frase: “La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLM”.

Art. 9 — Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei

IL comma 2:

“Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio o da altri Atenei nel caso di trasferimento al primo anno di corso è obbligatoria la prova di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 2.”

Secondo il CdS andrebbe integrato con qualcosa del genere:

1. “Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, con le seguenti modalità:
 - a. Se il passaggio è richiesto da altro corso di studio (di questo o altro ateneo), lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 comma 4 e collocarsi utilmente in graduatoria. L'iscrizione potrà avvenire al primo anno di corso, oppure anche ad un anno di corso successivo; in quest'ultimo caso l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione e alla valutazione e al riconoscimento della carriera pregressa.
 - b. Se il passaggio è richiesto da un corso di laurea magistrale a ciclo unico della medesima classe di altro ateneo, lo studente dovrà sostenere la prova di ammissione di cui all'art. 2 comma 4 e collocarsi utilmente in graduatoria per l'iscrizione al primo anno di corso. Nel caso invece della possibilità di iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, risultante dal riconoscimento della carriera pregressa, lo studente non dovrà sostenere la prova di ammissione, ma la sua iscrizione è comunque subordinata alla disponibilità di posti per l'anno di corso di iscrizione.

Art. 11 — Piani di studio

Al comma 2:

“Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLM, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.”

Si propongono le seguenti sostituzioni:

1. “Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, entro i termini indicati dall'Ateneo. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04 e approvate dal CCS, possono essere scelte tra gli insegnamenti attivati all'interno del CCS*. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate al momento della presentazione del piano di studio, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, deve presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il CCS, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCS stesso, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio, valuta il piano e delibera in merito motivando la eventuale mancata approvazione”

*** il piano di studi è “blindato” essendo tale piano quello presentato in Europa per il relativo riconoscimento europeo: infatti anche gli esami a scelta lo sono solo tra un numero prestabilito di insegnamenti.**

Questione convalida esami Erasmus (art. 4 comma 5 ed art. 11 comma 6):

nel nostro caso la sostituzione non sarebbe possibile, in quanto nessuna attività può essere esclusa dal piano di studi per le stesse ragioni di “blindatura” del piano stesso: sarebbe auspicabile al limite la convalida dell'esame in piano con un collegamento con l'esame effettivamente sostenuto all'estero?

5) In merito al Rifiuto/Accettazione del voto da parte degli studenti, l'ateneo ha accolto la richiesta di ridurre a 7 giorni il tempo di accettazione/Rifiuto del voto conseguito ad una esame, con la clausola che rimane valida l'accettazione, qualora lo studente non intervenga sul sistema di UNIWEB.

Il presente Verbale è approvato seduta stante all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 16.30